

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2539

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCARDO GALLO, CATANOSO GENOESE, PRESTIGIACOMO

Concessione di un contributo straordinario per l'attuazione di un piano di interventi a sostegno del settore turistico di Lampedusa e della provincia di Agrigento a seguito della situazione di emergenza determinata dall'afflusso di immigrati

Presentata il 14 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intensificarsi degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane, in particolare nel canale di Sicilia, in prossimità delle coste di Lampedusa, appare inarrestabile e desta profonda impressione nell'opinione pubblica non solo italiana, ma anche a livello internazionale, per uno dei più rilevanti drammi umanitari del nostro secolo. L'eccezionale ondata dei flussi immigratori, che ha determinato una situazione per alcuni versi senza precedenti in Italia, interessando direttamente realtà territoriali siciliane quali Lampedusa, Siracusa o Trapani, è da imputare oltre che all'instabilità politica dei Paesi africani del Mediterraneo e ai

numerosi conflitti in corso, anche all'evidente assenza in ambito europeo di adeguate politiche di coordinamento fra gli Stati membri che avrebbero dovuto essere state intraprese da tempo. La ripresa delle ostilità in Medioriente tra Israele e Palestina, inoltre, contribuisce negativamente ad accrescere le attività migratorie divenute ormai incessanti e che coinvolgono, specie nel corso della presente stagione estiva, il canale di Sicilia. Alla tragedia di Lampedusa avvenuta il 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto, causata dall'affondamento di un barcone che ha provocato 366 morti accertati e circa 20 dispersi — numeri che la pongono come la più grave

catastrofe marittima nel Mediterraneo dall'inizio del XXI secolo — si sono aggiunte ulteriori tragedie del mare, nel corso dell'anno, causate dall'affondamento di imbarcazioni di fortuna, che ha provocato numerose vittime, in particolare donne e bambini. All'interno dell'esposto e angosciante scenario umanitario, di uomini e di donne in fuga dalla povertà e dalla miseria, le comunità locali interessate dal flusso immigratorio, come Lampedusa, si trovano da anni in una situazione sociale, economica, commerciale e soprattutto turistica estremamente grave e penalizzante. L'acuirsi dell'emergenza causata dagli sbarchi, divenuta ormai quasi settimanale, a cui seguono interventi delle autorità di soccorso per accogliere i profughi che giungono non solo dai Paesi del Mediterraneo, ma anche da Libia, Egitto e Tunisia, configurano uno scenario triste e desolante per gli abitanti lampedusani, con inevitabili ripercussioni sul settore turistico che rappresenta, com'è noto, l'unica risorsa economica dell'isola. Le condivisibili preoccupazioni degli operatori del settore, che da diverso tempo hanno evidenziato le notevoli difficoltà riscontrate nell'organizzazione della stagione estiva, sia con riferimento alla programmazione dei trasporti aerei, sia all'accoglienza dei turisti che giungono settimanalmente nell'isola, rappresentano un grido d'allarme al quale le istituzioni non possono non rispondere.

Le disposizioni previste dalla presente proposta di legge intervengono in questa situazione grave e preoccupante, che riguarda non soltanto l'arcipelago siciliano e l'isola di Lampedusa, ma l'immagine na-

zionale, attraverso una serie di misure finanziarie di carattere emergenziale, volte a sostenere il comparto turistico lampedusano che risulta fortemente compromesso, come confermano i dati relativi al calo delle prenotazioni e alle disdette. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede l'istituzione di un apposito fondo finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi diretti al sostegno dell'offerta turistica siciliana, in particolare delle province di Agrigento e di Siracusa e del comune di Pozzallo in provincia di Ragusa; l'articolo 2 prevede la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2014 in favore delle imprese turistiche; l'articolo 3 prevede la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2014, in favore dei comuni a prevalente vocazione turistica della provincia di Agrigento; l'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria.

Il presente provvedimento, in sintesi, intende sostenere l'economia turistica affinché le comunità isolate situate nell'arcipelago delle Pelagie non diventino terra di confine ma, al contrario, possano ritornare ad essere una meta turistica ambita e vere e proprie « perle » del Mediterraneo. Il contributo economico è da considerare come uno strumento finanziario eccezionale, nell'attesa, che si spera breve, che la Commissione europea recentemente insediatasi affronti finalmente con maggiore rigore e serietà il fenomeno dell'immigrazione clandestina, una delle questioni ancora irrisolte della nostra storia contemporanea, e le cui conseguenze, prima fra tutte i decessi derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni, sono di tipo sia sociale che economico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Interventi straordinari per il rilancio del settore turistico).

1. Al fine di rilanciare il settore turistico delle isole di Lampedusa e di Linosa, delle province di Agrigento e di Siracusa e del comune di Pozzallo nella provincia di Ragusa, compromesso a seguito della situazione di emergenza determinata dall'afflusso di immigrati, è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, per la programmazione, la gestione e il coordinamento di interventi per sostenere l'offerta turistica, finalizzati, in specie, a favorire l'azione degli operatori del comparto e a promuovere, anche attraverso apposite campagne, le strutture turistico-ricettive dell'area interessata.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il presidente della Regione siciliana e con i presidenti della province di Agrigento, di Ragusa e di Siracusa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 1 da finanziare con il fondo ivi previsto.

ART. 2.

(Contributo straordinario in favore delle imprese turistiche).

1. Al fine di sostenere il settore turistico delle isole di Lampedusa e di Linosa e della provincia di Agrigento, il Ministro dello sviluppo economico prevede, previa apposita domanda degli interessati e in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2014 in favore delle imprese turistiche operanti nelle medesime zone per una somma complessiva non superiore a 30 milioni di euro.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto alle imprese turistiche a titolo di compensazione delle perdite di esercizio registrate nell'anno 2014 per un importo pari alla variazione negativa registrata nel bilancio consuntivo aziendale dell'anno 2014 rispetto al bilancio dell'anno 2013 e, comunque, non superiore a 100.000 euro. Ai fini della concessione del contributo sono altresì considerati i livelli occupazionali aziendali dell'anno 2014, che non possono comunque risultare inferiori a quelli dell'anno 2013.

3. La modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

(Contributo straordinario in favore dei comuni della provincia di Agrigento).

1. Al fine di sostenere il settore turistico della provincia di Agrigento è concesso un contributo straordinario per l'anno 2014 in favore dei comuni a prevalente economia turistica della medesima provincia con particolare attenzione per le aree interessate dallo sbarco di immigrati, per una somma complessiva non superiore a 5 milioni di euro.

2. I comuni beneficiari del contributo di cui al comma 1 e le modalità di concessione del medesimo contributo sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0025380